



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V ex DGPOB - RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FUA 2013

Il giorno 15 ottobre 2014 si sono riunite, presso la sede del Ministero della Salute sita in Viale G. Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale non dirigente.

PRESO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 54463 del 1 ottobre 2014, ha comunicato la certificazione positiva dell'Ipotesi di Accordo concernente i criteri di ripartizione del FUA 2013 avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato - ai sensi dell'art.40 bis, comma 2, del d.lgs n.165/2001- dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- IGOP;

TENUTO CONTO che nella predetta nota il Dipartimento ha raccomandato che "l'indennità per servizio di primo livello di risposta telefonica del numero di pubblica utilità 1500 nelle situazioni di allarme sia corrisposta in relazione al disagio determinato dalla particolare gravosa articolazione oraria richiesta ovvero dalla necessità di assicurare turni di risposta anche nei giorni festivi e non lavorativi, e non per la retribuzione della normale attività lavorativa";

TENUTO CONTO, altresì, che in merito all'indennità di servizio a scavalco continuativo e all'indennità per la partecipazione al progetto interdipartimentale legge 210 il Dipartimento ha ritenuto che tali indennità possano essere riconosciute al personale in servizio alle condizioni individuate nell'accordo

LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Accordo concernente i criteri di ripartizione del FUA 2013, siglata in data 25 luglio 2014.

Roma, 15 ottobre 2014

PER LE OO.SS.:

FP/CGIL

CISL/FPS

UIL/PA

CONFSA/UNSA

USB PI

FLP

FEDERAZIONE INTESA

PER LA PARTE PUBBLICA:



Ministero della Salute

UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V ex DGPOB – RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FUA 2013

In data 3 e 24 aprile, 15 maggio, 23 e 25 luglio 2014, si sono riunite la delegazione di parte pubblica di cui al D.M. 20 giugno 2012 e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

VISTI gli articoli 4 comma 2, 31, 32 del CCNL 1998/2001 comparto Ministeri e art. 6 del CCNL biennio economico 2000/2001, relativi alla contrattazione integrativa ed al fondo unico di amministrazione (FUA);

VISTO il CCNL del 14 settembre 2007 relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo FUA per i precedenti esercizi;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE" relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed in particolare l'art. 6;

VISTO il decreto legge 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in legge del 6 agosto 2008, n.133;

VISTO l'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2011, n.141, in particolare l'art.6 comma 1;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto ministeriale 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 59 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014 n. 82;

VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 2014, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il vigente sistema di valutazione del personale delle aree del Ministero della salute approvato con DM 30 dicembre 2010;

TENUTO CONTO che per l'anno 2013 detto sistema è applicato in via sperimentale nella parte relativa ai comportamenti organizzativi;

CONSIDERATO che, per l'anno 2013, sul capitolo 4932 la parte fissa del FUA ammonta ad € 2.568.340 e che la parte variabile ammonta ad € 1.299.327 per ammontare complessivo di € 3.867.667;

VISTO l'Accordo sottoscritto definitivamente in data 8 agosto 2013 concernente i criteri di corresponsione di un emolumento di euro 500,00 salvo conguaglio, a titolo di acconto gravante sulla parte fissa del FUA 2013 per un importo lordo di € 898.379;

VISTO il D.M. 20 giugno 2012 - vistato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 27 giugno 2012 - che ha ricostituito la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa, a livello di amministrazione, del personale dirigente e delle aree funzionali ed ha assegnato la presidenza della medesima al Direttore dell'Ufficio generale delle Risorse, dell'Organizzazione e del Bilancio con poteri di firma degli Accordi.

LE PARTI CONVENGONO DI CORRISPONDERE PER L'ANNO 2013 LE SEGUENTI INDENNITÀ

INDENNITÀ DI TURNAZIONI – 38.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

L'indennità di turnazione è prevista esclusivamente per le turnazioni rispondenti ai criteri di cui all'art. 1 dell'accordo ARAN-OO.SS. del 12 gennaio 1996.

In particolare per gli uffici centrali spetta, al personale addetto alla conduzione delle autovetture.

Detta indennità spetta per attività che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 11 ore continuative, necessarie a garantire la copertura del servizio a condizione che le turnazioni siano preventivamente programmate per un periodo non inferiore al mese e nel caso in cui sia impossibile coprire l'attività lavorativa con altre forme di orario flessibile previste dai CCNL. L'indennità di turnazione spetta per un massimo di 13 turni mensili, nell'arco di un mese i turni notturni non possono essere superiori ad otto. L'indennità può essere erogata al personale solo se abbia effettivamente reso la propria prestazione lavorativa nell'ambito del turno di assegnazione.

Al personale degli uffici periferici, l'indennità di turnazione di cui al presente accordo spetta esclusivamente a fronte di turni non retribuiti ex L. 302/1984.

In riferimento alle quote di compenso stabilite con l'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996 gli importi da corrispondere sono i seguenti:

- turno pomeridiano euro 7,00
- turno svolto in orario notturno (tra le ore 22,00 e le ore 6,00) e turno festivo euro 12,91
- turno notturno festivo (tra le ore 22,00 del giorno prefestivo e le ore 6,00 del giorno festivo e tra le 22,00 del giorno festivo e le ore 6,00 del giorno seguente) euro 25,82.



INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ– 39.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

La reperibilità è prevista nello schema di organizzazione del lavoro esclusivamente per le fattispecie e per i criteri indicati nell'art. 8 dell'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996, secondo il quale all'istituto si può fare ricorso durante le ore e le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, soltanto per indifferibili ed essenziali esigenze di servizio che non possano essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario di lavoro limitatamente ai giorni di sabato e festivi. Nessuna reperibilità è prevista per i giorni lavorativi alla cui attività si può far fronte con diversa articolazione oraria.

L'importo previsto per un periodo di reperibilità di 12 ore è pari ad euro 17,35.

Al personale degli Uffici periferici di sanità, nel rispetto di quanto sopra, potrà essere erogata a 2 unità di personale di profilo tecnico per un massimo di 72 ore globali mensili per ufficio, previa verifica documentale .

INDENNITÀ DI RISCHIO SANITARIO – 64.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Da corrispondere su base oraria per un importo di euro 0,20 lordi tabellari per ora al personale con profilo di collaboratore, assistente tecnico e operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario (ex guardia di sanità, segretario tecnico e capo tecnico - ovvero inquadrato nella posizione economica immediatamente superiore a seguito di riqualificazione).

Il compenso è corrisposto esclusivamente e limitatamente per le ore in cui detto personale è impiegato in attività di controllo sanitario di persone, animali, piante e prodotti animali e vegetali, presso gli uffici periferici aperti al traffico internazionale. Il compenso non è corrisposto per controlli di carattere documentale.

Le parti concordano, altresì, di corrispondere una indennità di pari importo orario al personale con professionalità tecnico-sanitaria operante presso i SASN, addetto a servizi di erogazione di prestazioni sanitarie comportanti il diretto contatto con l'utenza, limitatamente ed esclusivamente per le ore di erogazione delle prestazioni.

INDENNITÀ DI LOCALITÀ DISAGIATA– 30.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

L'indennità pari ad € 0,60 lordi giornalieri sarà corrisposta, al personale in servizio presso gli Uffici periferici di cui al DM 26 settembre 1984 ed al D.D. del 9 novembre 2011 recante modifiche e integrazioni del citato decreto ministeriale.

INDENNITÀ DI LOCALITÀ ISOLATA– 140.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Per l'anno 2013, in via provvisoria, l'indennità spetta al personale in servizio presso gli Uffici periferici del Ministero della Salute in base ai requisiti delle strutture periferiche sede di servizio, rilevati con apposita ricognizione ad agosto 2013. Sulla base di detta ricognizione e dalle risultanze dello specifico tavolo tecnico è stata predisposta una graduatoria degli uffici con relativo punteggio come risulta nella tabella allegata parte integrante del presente accordo.

In particolare, al personale sarà corrisposto il seguente compenso orario in relazione al punteggio dell'ufficio di appartenenza:

- € 0,80 qualora la struttura periferica sede di servizio abbia raggiunto un punteggio da 30 a 19.
- € 0,50 qualora la struttura periferica sede di servizio abbia raggiunto un punteggio da 18 a 14.
- € 0,30 qualora la struttura periferica sede di servizio abbia raggiunto un punteggio da 13 a 9.

Non sarà corrisposto alcun compenso in caso di raggiungimento di un punteggio inferiore a 9



3

INDENNITA' PER ATTIVITA' DI CENTRALINISTA: - 20.500 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Al personale addetto al centralino del Ministero -Ufficio generale delle risorse organizzazione e bilancio - è corrisposto un compenso lordo di euro 3,00 per ogni giorno di presenza effettiva. Al personale non vedente adibito al medesimo centralino è corrisposto un compenso lordo per ogni giorno di presenza effettiva pari ad euro 5,00.

INDENNITA' DI DISAGIO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE FUORI SEDE - 9.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Per il personale degli uffici centrali e degli uffici periferici dell'amministrazione che deve svolgere attività istituzionali in circoscrizione provinciale diversa dalla propria sede di servizio per una distanza superiore a 50 chilometri, è previsto, per il particolare disagio, un compenso come di seguito riportato:

compenso orario pari a € 0,86 per il disagio dell'attività fuori sede da 4 a 7 ore ;

compenso orario pari a € 0,26 per il disagio dell'attività fuori sede da 8 a 12 ore;

compenso giornaliero pari a € 6,20 per il disagio dell'attività fuori sede oltre le 12 ore.

Tale compenso non è corrisposto per le giornate in cui si svolgono le seguenti attività: formazione fuori sede, partecipazioni a commissioni di esame, componente o segretario in commissioni di concorso, componente di collegio dei revisori dei conti etc. Per distanze inferiori a 50 chilometri non è corrisposto alcuna indennità, sarà cura del responsabile dell'ufficio attestare le attività svolte fuori sede dal personale riportando la relativa distanza dalla sede di servizio.

INDENNITÀ DI SERVIZIO A SCAVALCO CONTINUATIVO - 2.000 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Al personale in servizio presso Ufficio periferico (USMAF o UVAC, PIF) che, sulla base di apposito formale provvedimento è incaricato di svolgere in forma fissa e continuativa, per almeno due volte al mese, attività di tenuta delle evidenze contabili e di gestione dei capitoli di bilancio presso Ufficio periferico diverso (dipendente da altra direzione generale) spetta un compenso annuo lordo pari ad euro 300,00. Il compenso è corrisposto in misura proporzionale al periodo di svolgimento dell'incarico tenuto conto della data di conferimento dello stesso. Il compenso sarà corrisposto per incarichi di durata non inferiore a sei mesi.

INDENNITÀ PER ATTIVITÀ DI CONSEGNETARIO E DI CASSIERE - 6.250 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

In considerazione della rilevanza dell'attività svolte e delle connesse responsabilità amministrativo-contabili sono riconosciuti ai Consegnetari e al Cassiere della sede centrale, formalmente incaricati, i seguenti compensi annui lordi:

- | | |
|---|---------|
| - Consegnetario dei beni mobili del Ministero | € 2.500 |
| - Altri Consegnetari (beni informatici, magazzino centrale e materiale profilattico, , sedi periferiche) | € 750 |
| - Cassiere del Ministero | € 750 |

L'indennità è corrisposta, esclusivamente, ai Consegnetari, formalmente incaricati, che hanno in consegna beni per un valore superiore ad un milione di euro verificabile dai documenti contabili.

L'indennità è corrisposta in misura proporzionale al periodo di svolgimento dell'incarico tenuto conto della data di conferimento dello stesso.



